

**Causa Mottola e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 settembre 2018 (ricorso n. 29932/07)**

**Causa Staibano e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 6 settembre 2018 (ricorso n. 29907/07)**

**Liquida ai sensi dell’art. 41 CEDU il danno patrimoniale per la violazione degli articoli 6, par. 1 CEDU e 1 Prot. n. 1 CEDU, già constatata con sentenze del 4.2.2014 e 24.6.2014.**

**Fatto e diritto.** I ricorrenti erano stati parte di giudizi già definiti dalla Seconda sezione della Corte EDU con sentenze del 4 febbraio 2014 (relativamente al ricorso n. 29932/07) e del 24 giugno 2014 (relativamente al ricorso n. 29907/07)<sup>1</sup>.

Le cause prendevano le mosse dal mancato versamento dei contributi previdenziali ai ricorrenti in titolo, tutti medici precari che, tra il 1983 e il 1997, avevano lavorato presso il Policlinico dell’Università Federico II di Napoli dapprima con contratti a tempo determinato con remunerazione a gettone e, successivamente, con contratti a tempo indeterminato. Nel 2004 essi, seguendo la strada vittoriosa percorsa da altri colleghi, presentarono ricorso al giudice amministrativo al fine di far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ospedale universitario, ed ottenere così il versamento dei contributi previdenziali. Il Tar accolse i ricorsi e condannò l’università al versamento dei contributi non pagati. Tale pronuncia venne però annullata dal Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria che, in accoglimento dell’appello dell’università, dichiarò i ricorsi irricevibili in quanto essi avrebbero dovuto essere presentati davanti al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. 165 del 2000.

Adita la Corte EDU, essi videro riconosciuta la violazione degli articoli 6 CEDU, sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, e 1 Protocollo addizionale n. 1. La Corte, ritenendo che la questione del risarcimento del danno patrimoniale non fosse matura per la decisione, aveva invitato le parti a presentare le loro osservazioni e a notificare qualsiasi accordo cui essi fossero addivenute<sup>2</sup>.

Ai sensi dell’art. 41 CEDU la Corte, rilevata l’impossibilità di stabilire con precisione l’ammontare dei contributi previdenziali che avrebbero dovuto essere versati dall’Università, ritiene di dover riconoscere delle somme forfettarie a titolo di riparazione del danno materiale.

Nella specie, ai ricorrenti Mottola e altri, di cui al ricorso n. 29932/07, la Corte assegna la somma di 34.000 euro ciascuno. Ai ricorrenti Staibano e altri, di cui al ricorso n. 29907/07, sono stati invece riconosciuti i seguenti importi:

<b>RICORRENTI ricorso n. 29907/07</b>	
STAIBANO,	11.500
ANDRIANOU	34.000
CAFIERO	24.000

<sup>1</sup> Si veda a tale riguardo il *Quaderno n. 11* (anno 2014) di questo Osservatorio, pag. 117 e ss..

<sup>2</sup> Nelle more della definizione della questione dell’equa soddisfazione, i ricorrenti presentarono davanti al Consiglio di Stato ricorso per revocazione. Essi sostenevano infatti che le sentenze di condanna rese dalla Corte EDU sul loro caso costituivano un fatto nuovo tale da legittimare l’annullamento della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Con decisione del 4 marzo 2015 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del decreto legislativo 104 del 2010. La Corte costituzionale, con sentenza del 7 marzo 2017 n. 123, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità, osservando come, a differenza del processo penale, l’obbligo di revisione del processo in seguito alla condanna della Corte EDU non è fissato in maniera generale, ma spetta agli Stati membri prevedere tale possibilità nei rispettivi ordinamenti giuridici.

CASA	29.000
D'ALESSIO	11.500
ESPOSITO	34.000
IMPERATORE	24.000
MAROTTA	34.000
PALMIERI	11.500
TONI	11.500
VITULLO	21.500

Relativamente al danno morale, tenuto conto del pregiudizio considerevole subito e del lungo lasso di tempo intercorso, la Corte riconosce a tutti i ricorrenti la somma di 8.000 euro.

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 41 CEDU

#### **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 41 CEDU – relativamente alla configurabilità di un pregiudizio materiale: Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 111, Nikolova c. Bulgaria [GC], n. 31195/96, § 73, Agrati e altri c. Italia (equa soddisfazione), n. 43549/08, 5087/09, 6107/09, § 12, 8 novembre 2012), Kadiķis c. Lettonia (n. 2), n. 62393/00, § 67, 4 maggio 2006).